

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 994

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

12/05/2024 - 07:07

Indice

1. DDL S. 994 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 994.	4

1. DDL S. 994 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 994

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 994

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **STEFANI** e **POTENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2024

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato a istituire una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa.

Il territorio della suddetta Valle, sia a monte che a valle della città di Susa, è stato caratterizzato nei secoli da costanti flussi di uomini, di idee, di merci, di eserciti, che ne hanno fatto la principale « Porta d'Italia » verso l'Europa nord-occidentale.

Dopo un ciclo economico caratterizzato dalle grandi strade napoleoniche e dal primo traforo del Frejus, nonché dall'insediarsi nella bassa Valle di numerose attività economiche ad alto assorbimento di manodopera e dallo sviluppo del turismo montano, sono subentrati periodi in cui la struttura economica si è fatta progressivamente più debole, in presenza di grandi investimenti infrastrutturali che - pur caratterizzando l'intero territorio della Valle - sono risultati poco correlati alla sua vitalità economica, sociale e demografica. Nella Valle la deindustrializzazione negli ultimi trent'anni ha prodotto effetti durissimi: le grandi imprese del territorio hanno chiuso, migliaia di operai e di tecnici sono usciti dal mercato del lavoro e nel tempo i grandi insediamenti sono stati parzialmente sostituiti da piccole imprese che, a loro volta, hanno chiuso o hanno delocalizzato.

Secondo l'ufficio studi dell'Unione industriale di Torino, il PIL *pro capite* in Valle di Susa è inferiore ai 15.000 euro, come già riconosciuto da tempo: infatti nel 2001 i comuni della Valle di Susa sono stati riconosciuti come aree depresse della regione Piemonte.

Il presente disegno di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana, denominata « ZFEM », per un periodo di venti anni. Detta zona ricomprende, nello specifico, i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiaro, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio le agevolazioni, consistenti per esempio nella esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 3 prevede misure a favore dei comuni appartenenti alla ZFEM.

L'articolo 4 definisce ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM.

L'articolo 5 contiene la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca extradoganale montana - ZFEM)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo sono assimilati ai

territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di venti anni.

2. La delimitazione territoriale della zona franca extradoganale montana di cui al comma 1, di seguito denominata « ZFEM », ricomprende i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx.

Art. 2.

(Agevolazioni e benefici in favore delle imprese operanti nella ZFEM)

1. Le imprese e le società operanti esclusivamente nella ZFEM possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite all'articolo 5:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi dieci periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi al 60 per cento, per i restanti periodi al 40 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZFEM, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato e residente in uno dei comuni della ZFEM;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi dieci periodi di imposta, fino a concorrenza dell'importo di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dalla quota riservata allo Stato dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e fino al quinto anno successivo per gli immobili siti nella ZFEM posseduti o utilizzati per l'esercizio delle attività di impresa dai soggetti di cui all'alinea del presente comma;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi dieci anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo relativamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento dei lavoratori risieda in uno dei comuni della ZFEM. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per i restanti anni al 40 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno della ZFEM;
- e) riduzione del 60 per cento delle accise relative a prodotti energetici, tabacchi e alcool. Una quota pari al 10 per cento delle entrate derivanti dalle accise di cui al precedente periodo è destinata alla copertura delle spese di funzionamento delle amministrazioni comunali rientranti nella ZFEM. Le medesime amministrazioni disciplinano le modalità e i criteri di riscossione e di distribuzione delle predette entrate;
- f) esclusione dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto sui beni di prima necessità, per i primi dieci periodi di imposta;
- g) esenzione, per i primi dieci periodi di imposta, dall'imposta doganale sui valori importati all'interno della ZFEM o esportati dalla medesima ZFEM verso l'esterno;
- h) esenzione dalle imposte di bollo relative ad atti, documenti e registri connessi alle attività di impresa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni a favore dei comuni appartenenti alla ZFEM)

1. Per la durata di venti anni, ai comuni rientranti all'interno della ZFEM sono attribuiti:

- a) il 30 per cento delle entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe relative alla fornitura del servizio idrico integrato;
- b) il 30 per cento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti situati all'interno della ZFEM stessa, ovvero del corrispettivo monetario equivalente.

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM)

1. Alle ZFEM si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Anche al fine di garantire agli enti locali e territoriali una parziale compensazione della riduzione delle entrate derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, agli oneri derivanti dalla legge medesima, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2044, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.